la casa
Centro Assistenza Servizi per Anziani

LA CASA
CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI
Via Baratto, 39 – **SCHIO (VI)**
☎Telefono 0445/599811
Fax 0445/599898
E-Mail: Info@lacasaschio.it
www.lacasaschio.it

****

PROCEDURA APERTA

Capitolato per l'affidamento del Servizio di erogazione bevande fredde, calde, snack/merende con distributori automatici dal 01.08.2017 al 31.07.2021 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica CIG 71092155CE

UFFICIO ACQUISTI

la casa
Centro Assistenza Servizi per Anziani

SOMMARIO:

CAPITOLATO

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 3
Art. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3
Art. 3 - RIDUZIONE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO 6
Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO 6
Art. 5 - PERIODO DI PROVA 6
Art. 6 - IMPORTO DEL SERVIZIO 6
Art. 7 - OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA 7
Art. 8 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA 7
Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA 8
Art. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO 8
Art. 11 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 8
Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 9
Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA' 9
Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 9
Art. 15 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE 9
Art. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 10
Art. 17 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA D.Lgs 81/2008 10
Art. 18 - RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - GARANZIE ASSICURATIVE 11
Art. 19 - CONTROVERSIE 11
Art. 20 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11
Art. 21 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 12
Art. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO 12
Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 12
Art. 24 - NORME DISPOSITIVE 13

la casa
Centro Assistenza Servizi per Anziani

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato riguarda una concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 del D.lgs 50/2016 e disciplina l'assegnazione degli spazi siti presso le sedi dell'Ente di via Baratto, Via Valbella, Via Gaminella e via Camin di Schio (VI) finalizzata all'erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende mediante distributori automatici.
Le strutture dell'Ente ospitano circa 300 persone (di cui solo una parte utilizzatori dei distributori automatici), 300 dipendenti ed a questi vanno aggiunte tutte le persone che accedono quotidianamente alle strutture in qualità di visitatori/utilizzatori. Si precisa fin d'ora che i predetti dati sono puramente indicativi e che l'Ente non garantisce un numero minimo di utenti.

Art. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni del servizio consistono in:
- erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all'interno di ciascuna struttura dell'Ente mediante distributori automatici;
- erogazione dei servizi accessori di manutenzione, rifornimento e pulizia dei distributori;
- garantire la pronta risposta alla chiamata su telefonia fissa e mobile e la reperibilità in tutti i giorni e orari lavorativi, da lunedì a sabato, in caso di chiamata per manutenzione straordinaria o altre esigenze tecniche.

Il numero di distributori installati dovrà essere almeno pari a 11 e la loro collocazione dovrà essere presso le seguenti strutture dell'Ente site in Schio (VI):
VIA CAMIN:
- Nr 1 distributore bevande calde

Via VALBELLA:
Nucleo Girasole
- Nr 1 distributore gelati
- Nr 1 distributori bevande calde
- Nr 1 distributori bevande fredde, snack/merendine

Nucleo Genziana
- Nr 1 distributori bevande calde
- Nr 1 distributori bevande fredde, snack/merendine

Via BARATTO
Nucleo Verde
- Nr 1 distributori bevande calde
- Nr 1 distributori bevande fredde, snack/merendine
- Nr 1 distributori bevande fredde

Palazzina Uffici
- Nr 1 distributori bevande calde

VIA GAMINELLA
Centro Servizi San Francesco
- Nr 1 distributori bevande calde

E' facoltà dei soggetti partecipanti prendere visione delle strutture in cui i servizi dovranno essere svolti.

I distributori devono avere le seguenti caratteristiche:

A. essere perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo regolare ed efficiente;
B. essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia;
C. essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete/banconote di diverse pezzature, con meccanismo "restituzione resto" e con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, ecc.), prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a € 5.00;
D. essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell'installazione: non verranno considerati tali i distributori la cui data di immatricolazione sia anteriore ad anni quattro dalla pubblicazione del bando di gara, fermo restando il possesso dei requisiti e delle funzioni richieste ai precedenti punti A.B.C.D e ai successivi punti E.F.G.;
E. essere di facile manutenzione per pulizia ed igiene sia interna che esterna;
F. essere tali da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
G. avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
H. essere dotati di etichette indicanti il prezzo, la tipologia di prodotto, la marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;
I. riportare in modo evidente il recapito di telefonia mobile sempre attivo, a cui rivolgersi per ogni eventualità;
J. avere un costante rifornimento di prodotti;
K. erogare sempre acqua in quantità necessaria al fabbisogno giornaliero;
L. essere sottoposti ad una adeguata manutenzione;
M. contenere bevande ed alimenti di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici quali:

- Caffè espresso, espresso lungo, caffè macchiato, caffè al ginseng, caffè d'orzo, caffè decaffeinato, caffè al cioccolato, cappuccino, cappuccino decaffeinato, cappuccino al cioccolato, caffè macchiato decaffeinato, caffè d'orzo macchiato, caffè macchiato al ginseng, the al limone, cioccolata, cioccolata al latte, solo bicchiere;
- Bevande fredde: acqua naturale e gassata, the freddo, cola, aranciata, succo di frutta (acqua capacità lt 0,5, bibite in lattina capacità cl 33, bevande in tetrapak cl 20)
- Prodotti da forno e snack in monoporzione (snack salati e merende dolci)
- Frutta/macedonia, verdura, passate (oggetto di valutazione tecnica).

N. fornire almeno due prodotti da agricoltura biologica e almeno un prodotto "senza zucchero/dietetico".

Tutti gli snack, prodotti di ortofrutta e le merendine devono essere in confezione monodose e l'incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza).
Il concorrente aggiudicatario del servizio dovrà garantire in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti, snack, dolci e salati. È fatto divieto per il gestore vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti.

L'aggiudicatario della concessione si impegna fin d'ora a sostituire i prodotti confezionati almeno due giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso.

L'aggiudicatario del bando dovrà provvedere a proprio carico al conseguimento delle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, imprescindibili per l'inizio dell'attività di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all'interno dell'Ente – mediante distributori automatici.
Sono a completo carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ordinaria e straordinaria dei distributori e il rifornimento/ricambio di bevande e snack di ciascuna macchina in ciascuna sede dell'Ente.
Il gestore del servizio è tenuto a rifornire, pulire e svolgere la manutenzione ordinaria e necessaria presso ciascuna sede dell'Ente secondo un calendario di interventi parametrato ai singoli distributori. Non è consentito l'uso di prodotti nebulizzanti e, ove sono disponibili, sono preferiti prodotti eco-compatibili.
I distributori automatici devono assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo di affidamento dell'appalto.
In caso di guasti:
A. l'intervento deve essere tempestivo;
B. il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore non funzionante e alla sostituzione con altro funzionante, avente tutte le caratteristiche e le funzioni necessarie, entro 6 giorni dalla segnalazione;
C. il distributore non più funzionante, ancorché non sostituito nel termine dei 6 giorni, di cui al punto precedente, deve essere comunque rimosso dai locali dell'Ente.
Il gestore ha l'obbligo dello smaltimento dei propri distributori così come degli imballaggi durante il rifornimento dei prodotti.
Eventuali modifiche non in diminuzione del numero dei distributori e la loro ubicazione, nonché dei prodotti posti in vendita non previsti dal presente bando, sono subordinate alla discrezionale approvazione da parte dell'Ente, previa istanza scritta e motivata.
L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Ente senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.

Misure igienico sanitarie
Il gestore è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analys and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
Le eventuali irregolarità accertate dal concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo e i provvedimenti adottati, devono essere tempestivamente segnalati all'Ente che, qualora ritenga insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere integrazioni alle stesse o al programma di autocontrollo.
Gli oneri relativi all'autocontrollo del servizio sono a totale carico del concessionario.
Sono preposti al controllo dell'igiene della erogazione delle bevande e degli alimenti e del rispetto delle prescrizioni del presente bando gli organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, su segnalazione e richiesta dell'Ente.
Il controllo diretto e immediato del servizio di erogazione di bevande calde e fredde e snack e delle generali regolarità delle prestazioni del presente bando è eseguito dall'Ufficio Acquisti dell'Ente, il quale può eseguire verifiche sull'andamento del servizio al fine di accertare la corrispondenza della

composizione degli alimenti e delle grammature, la pulizia dei distributori, nonché la presenza di eventuali irregolarità.
In caso di difformità, i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese del concessionario nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Art. 3 - RIDUZIONE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO

In funzione di eventuali variazioni delle esigenze, l'Ente si riserva la facoltà di integrare o ridurre il numero dei distributori installati presso le sedi dell'Ente.
Durante l'esecuzione del contratto, di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati tutti i perfezionamenti ritenuti necessari nell'interesse della buona esecuzione delle attività affidate, senza che ciò alteri o modifichi la sostanza del contratto.

Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del contratto è fissata in anni quattro a decorrere dalla data di inizio contratto prevista per il 01.08.2017. E' prevista la possibilità di rinnovo del servizio.
Il concessionario è tenuto ad attivare tutti i distributori e i relativi servizi entro tre giorni lavorativi dalla data di inizio dell'affidamento.
E' prevista una proroga tecnica massima di tre mesi, pertanto, nel caso in cui, al termine del contratto l'Ente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova assegnazione, la Ditta affidataria sarà tenuta, su richiesta dello stesso, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto.
Alla scadenza del contratto il concessionario, previo accordo con l'Ente, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del contratto di concessione, qualora ricorrano motivi di dimensionamento e riorganizzazione stabiliti dall'Ente oppure gravi motivi accertati dalla stessa con rilevanza penale e/o civile.

Art. 5 - PERIODO DI PROVA

Il servizio si intende soggetto a periodo di prova per i primi due mesi decorrenti dalla data di installazione dei distributori, trascorso il quale, senza che l'Ente, a suo insindacabile giudizio, abbia receduto dal contratto con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima dello scadere del predetto periodo e senza che la ditta affidataria possa vantare pretesa alcuna, il periodo di prova si intende tacitamente superato.

Art. 6 - IMPORTO DEL SERVIZIO

Il canone a base della procedura che l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente a titolo di compenso per l'occupazione dei locali in cui sono posizionati i distributori e di rimborso delle spese per il consumo di acqua ed energia elettrica necessarie per il funzionamento degli stessi, non può essere inferiore a Euro 2.750,00 annui per tutti i n°11 distributori automatici.
In applicazione della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 e dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 (T.U: delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) si informa che non vi sono rischi da interferenza lavorativa quindi i relativi oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00).

Il canone di concessione annuale verrà corrisposto in un'unica rata fatturata a fine anno presso la Tesoreria dell'Ente e le modalità del versamento verranno definite in sede di stipula del contratto.
L'Ente si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di richiedere un aumento o una diminuzione del numero di distributori entro il 20%(con arrotondamento all'unità superiore).
La ditta concessionaria dovrà installare e gestire i nuovi distributori automatici agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto vigente.
Il canone da corrispondere verrà calcolato in dodicesimi dalla data di installazione della nuova apparecchiatura.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 167, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto al netto di IVA. L'importo contrattuale complessivo stimato per l'intero periodo di concessione del servizio, comprensivo di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi, è pertanto pari a € 148.500,00

- Prezzi

La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere agli utenti i prezzi fissi ed invariati comunicati in sede iniziale di contratto.
Rimane salva la possibilità di revisione, in caso di rinnovo, tenute ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, la facoltà per l'aggiudicatario di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
Il prezzo al pubblico per le bevande calde e per le bottiglie d'acqua cl.50 non potrà superare €. 0,60 per consumazione. Inoltre dovrà essere garantito un prezzo di favore per le consumazioni con utilizzo della chiave di credito fornita dalla ditta aggiudicatrice.

Art. 7 - OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta implica che la ditta offerente accetti tutte le condizioni riportate nel presente capitolato.
L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nel bando, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile.
La presentazione dell'offerta obbliga immediatamente la ditta offerente nei confronti dell'Ente, mentre per l'Ente il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.
L'Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione, in particolare nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida.

Art. 8 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà consegnare, entro sette giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura di appalto, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema di H.A.C.C.P (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) e previsto specificamente dal D.Lgs. n. 193/2007.
La ditta concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.
La ditta concessionaria deve fornire i distributori con prodotti conformi alla vigente normativa in materia.
La ditta concessionaria si assume ogni responsabilità per i danni a persone e cose, sia di proprietà dell'Ente che di terzi, derivanti dalla concessione ad installare e gestire i distributori automatici.

La ditta concessionaria deve fornire annualmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il report del volume delle vendite complessive effettuate mediante i distributori automatici, per tutta la durata del periodo di gestione.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

Cauzione definitiva (Art.103 D.Lgs. n° 50/2016)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo del servizio deliberato (iva esclusa), fino alla scadenza dell'appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La garanzia deve espressamente prevedere:

a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario.

Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:

- Non siano state definite eventuali controversie;
- Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia posta a corredo dell'offerta.
Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara.
E' in facoltà dell'Ente "La Casa" di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Art. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone di concessione annuale verrà corrisposto in un'unica rata fatturata a fine anno presso la Tesoreria dell'Ente e le modalità del versamento verranno definite in sede di stipula del contratto.
Il mancato pagamento del canone entro il termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 13 del presente capitolato, salva la facoltà dell'Ente di incamerare la cauzione di cui all'art. 9 del presente capitolato e di revocare la concessione ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato.

Art. 11 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente capitolato e dalle eventuali disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dell'Ente.

Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Qualora nel corso dello svolgimento del servizio affidato, il Concessionario abbia accesso, anche occasionale o fortuito, a Dati Personali posseduti o gestiti dal Committente, è fatto espresso divieto allo stesso di utilizzare detti dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi. In caso di violazione del presente impegno di riservatezza e non utilizzo dei dati, comunque ottenuti, l'Ente si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta concessionaria, l'installazione o la gestione dei distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, l'Ente applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa anche a mezzo PEC:
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nell'asportazione dei distributori automatici ai sensi dell'art. 4 del presente capitolato;
- € 200,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'art. 2 del presente capitolato;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 2 del presente capitolato;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termine per l'esecuzione degli interventi di rifornitura di prodotti ai distributori automatici;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per il pagamento del canone di cui all'art. 10 del presente capitolato;

In ogni caso L'Ente si riserva di revocare la concessione e di rivalersi sulla cauzione qualora la ditta concessionaria, appositamente diffidata, persista nell'inadempimento anche dopo le contestazioni.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Il presente appalto dovrà essere svolto esclusivamente dall'operatore aggiudicatario. E' pertanto assolutamente vietata la cessione, parziale o totale, del servizio ad altra Società. Eventuali contravvenzioni comporteranno l'immediata risoluzione del contratto, oltre all'indennizzo all'Ente di eventuali danni subiti.
Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs 50/2016.

Art. 15 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'operatore economico aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza;
b) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico aggiudicatario;
c) sospensione o interruzione non motivata del servizio;
d) grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Appaltatore nonostante diffida formale dell'Amministrazione;

e) a seguito di n. 2 contestazioni scritte, comunicate a mezzo raccomandata, a cui l'Appaltatore non fornisca adeguate giustificazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione;
f) irregolarità riscontrate all'esito dei controlli sullo svolgimento del servizio;
g) cessazione dell'attività da parte dell'Ente o per disposizioni regionali o statali in materia;
h) mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
i) mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo;
j) qualora in corso di affidamento dovessero venir meno i presupposti che hanno determinato il ricorso alla fornitura oggetto del presente Appalto;
k) per motivi di interesse pubblico, opportunamente esplicitati e motivati.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altro operatore economico, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere all'Ente interessato.
In questo caso l'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento del servizio regolarmente effettuato.
L' Ente si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente una dichiarazione riportante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti di cui al presente contratto, nonché i nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto medesimo.
Resta inteso che l'inottemperanza agli obblighi sopra indicati è causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA D.Lgs 81/2008

Il concessionario garantisce che le apparecchiature utilizzate e tutti i materiali forniti siano conformi a tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature, quelle relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro.
Il concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso delle attività previste dal presente bando le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m. e alla direttiva macchine, impianti e attrezzature di lavoro. Il concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. Il concessionario dovrà consegnare all'Ente, prima dell'avvio del servizio copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.

Preliminarmente all'avvio del servizio e ogni qualvolta si verifichino variazioni, deve essere consegnato all'Ente l'elenco dei nominativi del personale abilitato agli interventi di assistenza tecnica.
In applicazione dell'art. 26, comma 8 lettera b del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m tutto il personale impiegato dal concessionario dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l'indicazione del datore di lavoro.
Si richiamano le disposizioni in materia di sanzioni previste dall'art. 55, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.10.2
L'attività oggetto del presente capitolato d'oneri verrà svolta nei locali di cui all'art. 1 del presente bando i cui impianti e locali messi a disposizione dall'Ente sono stati realizzati a norma di legge.

Art. 18 - RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento del servizio e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose.
Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Ente o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante.
Il Concessionario è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti, e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Ente o a terzi.
L'aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita assicurazione mantenendola in vigore per tutta la durata dell'appalto.
Prima della stipula del contratto, pertanto, la ditta aggiudicataria deve comprovare, producendone una copia, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale e per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni dell'Ente per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.
La polizza assicurativa di cui al presente articolo potranno essere esaminate dall' agenzia/broker assicurativo di fiducia dell'Ente, il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze.
In tal caso, l'operatore economico, su semplice richiesta dell'Ente, dovrà adeguare in maniera appropriata le polizze assicurative.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Ove le controversie che dovessero sorgere non siano risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n°50/2016, la definizione delle stesse è devoluta alla competente autorità giudiziaria. Resta convenuta la competenza del Foro di Vicenza per qualsiasi controversia.

Art. 20 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
- Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
  Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
  In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni dalla stessa cagionati.

Art. 21 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'Ente approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO

L'operatore economico, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'Ente entro quindici giorni solari consecutivi dalla data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Via Baratto 39 a Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.

Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore dell'Ente Dr. Michele Testa – e-mail

la casa
Centro Assistenza Servizi per Anziani
m.testa@lacasaschio.it tel. 0445/599811.

Art. 24 - NORME DISPOSITIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa richiamo alla normativa vigente.

LA CASA
Centro Assistenza
Servizi per Anziani
Il Segretario Direttore
Responsabile del Procedimento
(Dr. Michele Testa)

Schio, 15.06.2017